

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23-24/06/2011
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11-12/07/2012
- Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 64 del 01/08/2014
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023

Indice

Articolo 1 – Oggetto	pag. 3
Articolo 2 – Presupposto dell'imposta	pag. 3
Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento	pag. 3
Articolo 4 – Esenzioni	pag. 3
Articolo 5 – Misura dell'imposta	pag. 4
Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva	pag. 5
Articolo 7 – Versamenti – interessi	pag. 6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di controllo e accertamento	pag. 6
Articolo 9 – Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate	pag. 7
Articolo 10 – Rimborsi	pag. 9
Articolo 11 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 9
Articolo 12 – Abrogato	pag. 9
Articolo 13 – Abrogato	pag. 9

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.
2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14/02/2011. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)*
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, ubicate nel territorio del Comune di Venezia. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)*

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile del versamento

(titolo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile del versamento al Comune è il gestore della struttura ricettiva. *(comma inserito con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)*

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
 - b) minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano in strutture ricettive in uso dell'Amministrazione Comunale di Venezia o di sue istituzioni; *(lettera modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)*
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;

- e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o per emergenze ambientali; *(lettera modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)*
 - i) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio; *(lettera modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)*
 - j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. *(lettera inserita con Delibera del Commissario straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n. 64 dell'01/08/2014)*
2. L'esenzione di cui ai punti d), e), f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)*
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
 - a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con l'esclusione del centro storico, della Giudecca e delle isole di San Servolo, San Clemente, Sacca Sessola e La Certosa; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle; *(lettera modificata dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021)*

- b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma; *(lettera modificata con Delibera del Commissario straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n. 64 dell'01/08/2014)*
 - c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre; *(lettera modificata con Delibera del Commissario straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n. 64 dell'01/08/2014)*
 - d) riduzione del 50% per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età.
5. Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).
6. Le riduzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per le locazioni turistiche. *(comma inserito con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)*

Articolo 6

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

(articolo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)

1. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, ha l'obbligo di versare all'Amministrazione Comunale l'imposta corrispondente al numero di pernottamenti imponibili effettuati nella struttura stessa secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. Fanno inoltre capo al gestore i seguenti adempimenti:
 - a) informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché rilasciare quietanza in seguito alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo;
 - b) iscriversi al Portale dei Servizi Comunale – Imposta di soggiorno depositando tutti i dati richiesti. I dati relativi alla localizzazione e alla denominazione della struttura sono pubblicati nel sito web comunale con i riferimenti cartografici e di numerazione civica. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della prima comunicazione trimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica legale rappresentante, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.) devono essere comunicate mediante il portale entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento; comunicare tutte le variazioni relative al gestore, alla struttura e all'immobile della stessa entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento;
 - c) comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti e di quelli esclusi relativi al trimestre di riferimento. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti nel trimestre di riferimento ed è trasmessa in via ordinaria

telematicamente mediante procedure informatiche, definite dall'Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale, che permettano il riconoscimento certo del responsabile d'imposta e di eventuali delegati;

- d) versare l'imposta dovuta nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
3. Le variazioni che influiscono sul calcolo dell'imposta decorrono di norma dal trimestre solare successivo. Per le locazioni turistiche la cessazione catastale di un immobile con contestuale nascita di un altro con coordinate diverse decorre dalla data della variazione catastale; il passaggio delle strutture da una tipologia di struttura ricettiva ad un'altra decorrono dalla data del passaggio stesso (esempio: B&B che diventa albergo applica la nuova tariffa dal momento della trasformazione e non dal trimestre successivo).
 4. In casi particolari legati a malfunzionamenti del software comunale può essere disposta con determinazione dirigenziale una proroga dei termini di presentazione telematica della dichiarazione periodica dei pernottamenti.

Articolo 7

Versamenti – interessi

(articolo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Venezia di ogni somma dovuta a titolo di imposta di soggiorno, come individuata nell'art 5 del presente regolamento, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi previsti per legge o attraverso altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
2. Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di 5 giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente comma 2, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.
3. Gli interessi applicabili sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023).

Articolo 8

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

(titolo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27/12/2006. (comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e/o ad eventuali intermediari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; *(lettera modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)*
 - c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato. *(lettera inserita con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018)*

Articolo 9

Sanzioni amministrative e tributarie – rateizzazione somme accertate

1. Per l'omessa, incompleta o irregolare comunicazione trimestrale alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020).*
2. Costituisce violazione sanzionabile ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) del presente Regolamento. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020).*
3. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020).*
4. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020).*
5. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:
 - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
 - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili;
 - da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 48 rate mensili;
 - da 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60rate mensili;
 - oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili.Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro.

Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022).*

6. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022).*
7. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 35.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini di cui al precedente periodo, per debiti intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società partecipate, comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati. Tale garanzia deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia;
 - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022).*
8. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 5, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022).*
9. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. *(comma modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023)*
10. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 8 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità. *(comma aggiunto con la dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022).*

Articolo 10

Rimborsi

(articolo abrogato e sostituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)

1. Il soggetto passivo e il responsabile d'imposta possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegare copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso (registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS etc.).
2. Nei casi di riconoscimento del diritto al rimborso per il gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale.
3. Non si procede a rimborso o a compensazione per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.

Articolo 11

Disposizioni transitorie e finali

(articolo abrogato e sostituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)

1. Per particolari situazioni, comprese quelle derivanti da situazioni emergenziali dichiarate tali a livello locale e/o nazionale, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.

Articolo 12

(articolo abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)

Articolo 13

(articolo abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 16/12/2020)